

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

Convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestirà in tale ambito;

Ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente;

La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:

A. Sede del Segretariato Permanente

La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano.

Le funzioni saranno così distribuite:

La sede di Innsbruck svolgerà le seguenti funzioni:

Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare

- La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno;
- Le pubbliche relazioni;
- Il supporto politico e tecnico della Presidenza.

La sede di Bolzano svolgerà le seguenti funzioni:

funzioni tecnico-operative, in particolare

- Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);
- Coordinamento delle attività di ricerca alpina (con, inter alia, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera);
- Traduzione ed interpretazione.

Il Vice Segretario Generale assume una responsabilità speciale per la sede di Bolzano.

Le attività della sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano.

B. Funzioni

1. Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
2. Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni :
 - a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;
 - b) di coordinamento delle attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi;
 - c) attività di pubbliche relazioni;
 - d) amministrativa e di archiviazione.

C. Diritto di proposta

Il Segretariato Permanente può, nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.

D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e del Segretario Generale *ad interim*

1. A capo del Segretariato Permanente è il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale sono nominati secondo le modalità indicate nell'Allegato II.
3. E' nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che resterà in carica fino alla VIII Conferenza delle Alpi.
4. In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).

E. Privilegi e immunità

1. Il Segretario Generale è incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo.
2. Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalità per garantire privilegi e immunità al Segretariato Permanente, al Segretario Generale, al Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.

F. Finanziamento

Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'Allegato III.

G. Disposizioni finali

1. L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I.
2. Le disposizioni della presente Decisione relative al Segretario Generale valgono, *mutatis mutandis*, per il Segretario Generale *ad interim*.
3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.

ALLEGATO I

STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

Articolo 1

Funzioni del Segretariato

1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;

 - b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.

3. Il Segretariato coordina le attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a. Funge da unità centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);

 - b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;

 - c. Armonizza le attività di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati;

 - d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.

4. Il Segretariato svolge attività di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;
- b. Cura l'informazione sulle attività della Convenzione;
- c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;
- d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;
- e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.

5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafi 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonché le sedute di lavoro degli altri organi istituiti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
- b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonché delle sedute di lavoro degli altri organi istituiti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
- c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;
- d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilità appropriata ai documenti in esso contenuti;
- e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.

6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonché dalla Conferenza delle Alpi.

7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente può assegnare specifici compiti al Segretariato.

Articolo 2

Composizione del Segretariato

1. Il Segretariato è composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti.

2. Ove necessario, il Segretariato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Articolo 3

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.

2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato: dirige tutte le attività del Segretariato e ne è responsabile.

3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e può concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinché il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni.

4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione.

5. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle attività svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

Articolo 4

Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
2. Il Vice-Segretario Generale affianca il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5

Dipendenti

I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovrà essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Articolo 6

Gestione finanziaria del Segretariato

1. Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.
2. Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi i suoi eventuali commenti.
3. Il Comitato Permanente può in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente.
4. La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.



VII/2

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorità esterna.
2. Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro, è sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.

ALLEGATO II

PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Articolo 1

Ricerca dei candidati

1. Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovrà essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sarà preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente.
2. Per la preselezione dei candidati, il Comitato Permanente può istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati più idonei.

Articolo 2

Nomina

La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina del Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. 1.

Articolo 3

Durata della carica

Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui è stato nominato. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica del suo successore.

Articolo 4

Selezione del Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza.
2. Per la procedura di selezione si dovrà prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale.
3. Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.

ALLEGATO III

FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO

Articolo 1

1. Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 è di 800.000 € (Euro). Tale valore potrà essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia il primo gennaio di ogni anno.

2. Il budget annuale di cui al paragrafo precedente è ripartito tra le Parti contraenti in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:

	Austria (A)	Svizzera (CH)	Germania (D)	Francia (F)	Liechtenstein (FL)	Italia (I)	Monaco (MC)	Slovenia (S)	
% per Paese	24,5	14,5	8,5	18	2	26,5	2	4	100
Tot per Paese	196.000	116.000	68.000	144.000	16.000	212.000	16.000	32.000	800.000

3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o più Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi.

4. I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuità nella gestione del Segretariato Permanente stesso.

Articolo 2

1. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attività. Tali contributi possono essere effettuati anche *in-kind*.



VII/2

2. I contributi devono essere versati in Euro direttamente sul conto corrente del Segretariato.

Articolo 3

Lo stipendio annuale lordo del Segretario Generale *ad interim* sarà compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sarà stabilito dal Comitato Permanente successivamente alla sua nomina.

Articolo 4

Lo stipendio del Segretario Generale sarà definito dopo la stipula dell'accordo di sede.

ALLEGATO IV

I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale ad interim della Convenzione delle Alpi.

L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione.

I Ministri concordano che durante il mandato del Segretario Generale ad interim, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del segretariato di madre lingua slovena

L'Italia finanzia un esperto da designare a cura della Slovenia che opererà a Bolzano.